

# COMUNE DI VILLAPUTZU

Approvato con deliberazione

C.C. n. 4 del 18.01.07

## REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E DI TELEFONIA MOBILE

### Indice :

#### titolo I      **INTRODUZIONE**

Art. 1      - Oggetto

#### titolo II      **NATURA ED ISTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

Art. 2      - Fianlità

Art. 3      - Ambito di applicazione

#### titolo III     **LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Art. 4      - Inserimento Ambientale

Art. 5      - Aree sensibili

Art. 6      - Localizzazione degli impianti

#### titolo IV     **PIANO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

Art. 7      - Censimento impianti

Art.8      - Autorizzazioni

Art. 9      - Installazioni provvisorie

#### titolo V      **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 10     - Ricollocazione degli impianti

Art. 11     - Valori di riferimento

## titolo I

### INTRODUZIONE

#### Art. 1 (Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 12/6 2006 N°9 .
2. Il Comune, nel rispetto delle leggi citate dall'art.3 (per la protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici e per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti) consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi in genere, nel rispetto del presente regolamento;
3. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, **il Comune si adopera in particolare per la tutela della salute umana nell'immediato e per il futuro, e alla protezione dell'ambiente e tutela del paesaggio.** A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici e individua i siti in cui installare le Stazioni Radio Base e ricollocare le Stazioni esistenti ~~che~~ non conformi alle direttive di questo regolamento.

## titolo II

### NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

#### Art.2 (Finalità)

Il presente regolamento ha per scopo :

- 1 perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche ;
- 2 minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti ;
- 3 fissare i criteri per la localizzazione delle aree di cui al precedente comma 2, preferendo quelle di proprietà comunale, in relazione allo sviluppo urbanistico, sia per quanto già costruito o in via di realizzazione, sia per quanto previsto dal P.U.C.;
- 4 partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa Regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- 5 predisporre, avvalendosi dell'ARPA e della ASL 8 o di altri enti od organizzazioni , degli organi di Polizia o anche di esperti qualificati, la verifica della conformità degli impianti in esercizio, ed alla veridicità delle dichiarazioni, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima e nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di qualità del presente regolamento;
- 6 consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile richiamandoli al rispetto del presente regolamento.

#### Art.3 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti per telefonia mobile, i radar, gli impianti per radiodiffusione e telediffusione, esso viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, e della L.R. 12/6 2006 N°9 Art.55 punto 4.

## titolo III

### LOCALIZZAZIONE

#### Art.4

##### (Inserimento ambientale)

1. L'abitato del comune di Villaputzu è inserito nell'avvallamento della foce del Flumendosa, questo comporta che per gran parte, esso, è cinto da una zona collinare che la sovrasta. Considerando la delicata tematica legata alle emissioni elettromagnetiche, per le quali non esistono ancora delle conoscenze certe sulle quali far affidamento, è opportuno sfruttare le caratteristiche morfologiche del territorio, nello specifico le colline circostanti, che consentono alle stazioni ricetrasmittenti, una facile copertura dell'agglomerato urbano anche se le antenne sono posizionate all'esterno dell'abitato stesso.

2. I costruttori o installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo, o miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo i richiedenti l'autorizzazione concordano le caratteristiche estetiche degli impianti con gli **Uffici Tecnici Comunali**, al fine di realizzare un migliore inserimento nell'ambiente circostante.

3. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento, con le stesse modalità di cui ai comma 1 e 2, saranno esaminate soluzioni idonee per la **ricollocazione** degli impianti.

#### Art.5

##### (Aree sensibili)

Il presente regolamento individua due tipi di aree nelle quali viene prescritta particolare cautela:

1. edifici scolastici, scuola materna, asili, ricovero anziani, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi gioco;
2. aree di interesse storico - architettonico e paesaggistico ambientale.

#### (Art.6)

##### Localizzazione degli impianti

Le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni devono essere:

1. dal centro abitato distanza **minima 250 m**;
2. dalle **aree sensibili non meno di 300 m**;

L'Amministrazione Comunale, nel rilasciare l'autorizzazione e nell'esaminare la denuncia di inizio attività verificherà il rispetto dei limiti di distanza sopra indicati.

## titolo IV

### PIANO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

#### Art.7

##### (Censimento impianti)

Gli impianti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, suddivisi per gestore, sono catalogati in apposito registro (cartaceo e informatico) tenuto dal locale UTC. Esso deve contenere, oltre ai dati del gestore, le coordinate catastali, la tipologia, il fine e i livelli di campo elettromagnetico dichiarato, tutte le rilevazioni effettuate successivamente all'entrata in funzione dell'impianto, specificandone il rilevatore, i risultati e le date di effettuazione, sulla falsa riga di quanto stabilito dalla L.R. 25/26 del 3.06.2004.

I nuovi impianti saranno inseriti nel registro al momento della dichiarazione di inizio attività.

I dati del registro dovranno essere consultabili da chiunque ne faccia domanda.

#### Art. 8

##### (Autorizzazioni)

Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a autorizzazione comunale, ai sensi della legislazione vigente ed al rispetto del presente regolamento.

## **Art. 9**

### **(Installazioni provvisorie)**

Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere Favorevole del Comune , per un tempo non superiore a 30 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno del Centro Abitato.

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze.

Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.

## **titolo V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 10**

##### **(Ricollocazione degli impianti)**

Gli impianti esistenti nel centro abitato o vicino alle aree sensibili e comunque non in linea con le prescrizioni di questo regolamento, dovranno essere ricollocati entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Sarà cura del Comune indicare ai gestori le aree individuate nel rispetto dell'Art. 4 del presente regolamento.

#### **Art.11**

##### **(Valori di riferimento)**

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro un anno dall'approvazione del presente regolamento. Qualora i valori di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 3 V/m sarà cura del Gestore effettuare controlli annuali dei livelli di emissione e comunicare i dati al Comune.

I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.

Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare salute pubblica.